



PROPOSTA DI LEGGE

N. 195 del 6 marzo 2025

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**SAVO, GRASSELLI, MARI, NICOLAI, BERNI, IANNARELLI,
PALAZZI, ROTONDI e BERTUCCI**

***DISPOSIZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE CONDOTTE DI
MALTRATTAMENTO O DI ABUSO, ANCHE DI NATURA PSICOLOGICA, IN
DANNO DI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI



Proposta di legge regionale

concernente:

“Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità”

di iniziativa del Consigliere

Alessia Savo

Firmato digitalmente da:
Alessia Savo
Data: 06/03/2025 10:58:03

Firmato digitalmente da: **Micol Grasselli**
Data: 06/03/2025 11:05:24

Firmato digitalmente da:
Michele Pasquale Nicolai
Data: 06/03/2025 11:18:16

Firmato digitalmente da: **Maria Chiara Iannarelli**
Data: 06/03/2025 11:46:06

Firmato digitalmente da: **Emanuela Mari**
Data: 06/03/2025 11:09:57

Firmato digitalmente da: **Eleonora Berni**
Data: 06/03/2025 11:44:58

Firmato digitalmente da: **Edy Palazzi**
Data: 06/03/2025 11:54:45

Firmato digitalmente da: **Marco Bertucci**
Data: 06/03/2025 12:27:30

Firmato digitalmente da:
Marika Rotondi
Data: 06/03/2025 12:10:30

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il maltrattamento degli anziani è un tema ancora poco trattato nel nostro Paese, tuttavia sono noti molteplici episodi di violenza che coinvolgono i soggetti più vulnerabili. I fattori di rischio sui quali indagare sono numerosi e mettono in evidenza quanto l'eventualità di un maltrattamento sia fortemente radicata nelle relazioni di cura e quanto siano necessarie ed urgenti delle riflessioni sul tema al fine di attuare delle strategie di prevenzione efficaci.

Il tema del maltrattamento resta comunque un tema molto complesso e articolato e le sue manifestazioni possono assumere delle forme variegate che, tuttavia, non necessariamente sono imputabili alla volontà di un soggetto di voler arrecare un danno alla persona anziana.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'abuso nei confronti di una persona anziana come “*una singola e ripetuta azione (od omissione) che si verifica all'interno di una relazione basata su di un rapporto di fiducia atteso, che possa causare dolore o stress nel soggetto anziano*”. Le forme di abuso o maltrattamento possono manifestarsi sotto diverse forme: l'**abuso fisico**, cioè l'utilizzo della forza per compiere atti a danno degli anziani (colpi, spintoni, percosse, costrizioni); l'**abuso psicologico**, attraverso l'uso di parole finalizzate a causare stress emotivo o angoscia, come proferire minacce o insulti; l'**incuria**, che si manifesta nella forma di trascurare la persona anziana, evitando di sopperire alle sue necessità primarie, come privarlo di pasti, non occupandosi della sua igiene e non somministrargli le cure necessarie.

Le stime attualmente disponibili a livello internazionale indicano che la forma di maltrattamento più diffusa nelle strutture che accolgono anziani è l'abuso psicologico e emotivo che riguarda circa un anziano istituzionalizzato su tre. Più basse, ma comunque significative, sono le altre forme di maltrattamento che interesserebbero il 14% degli anziani, per quanto concerne il maltrattamento fisico, il 13.8% per quanto riguarda il maltrattamento economico, l'11.6% l'incuria e l'1.9% il maltrattamento sessuale.

I fattori di rischio di maltrattamento o abusi sono collegati alle relazioni tra operatori e anziani, relazioni all'interno delle quali giocano un ruolo determinante le caratteristiche personali dei soggetti coinvolti. Se, da un lato, la cura di molti anziani risulta particolarmente complessa anche in considerazione della natura delle patologie da cui sono affetti, dall'altro, la preparazione e l'esperienza degli operatori sono gli elementi da tenere in considerazione quando si verificano forme di maltrattamento o abuso.

È opportuno sottolineare che permane, ancora oggi, una oggettiva difficoltà nel contrastare forme di maltrattamento o abuso nei confronti delle persone anziane, questo perché si tratta – nella maggior parte dei casi – di soggetti fisicamente fragili, affetti da fenomeni di demenza o stato confusionale e comunque socialmente isolati. La sussistenza di dette condizioni certamente non agevola l'immediata individuazione della condotta violenta perché nella maggior parte dei casi gli abusi non vengono denunciati. Questo perché l'anziano potrebbe avere il timore di essere ancor più in pericolo, o perché teme una reazione da parte dell'abusante, o perché ha paura di non ricevere più assistenza. Nella maggiore parte dei casi permane comunque la difficoltà da parte della persona anziana di manifestare e raccontare la violenza subita.

Per queste ragioni, con la presente proposta di legge si intende inserire tra i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale e come condizione necessaria per ottenere o mantenere l'esercizio dell'attività, l'installazione di impianti di videosorveglianza che deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le previsioni dettate dall'Unione europea e dal legislatore statale, nel campo della videosorveglianza e del trattamento dei dati personale.

L'articolo 1 individua la finalità della proposta di legge, concernente nella prevenzione e nel contrasto alle condotte di maltrattamento e abuso nell'ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.

L'articolo 2 prevede che l'installazione degli impianti di videosorveglianza venga inserito tra i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale e come condizione necessaria per ottenere o mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'articolo 3 disciplina le modalità di attuazione della presente legge e l'adeguamento delle deliberazioni in materia di rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio del monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti

L'articolo 5 dispone in merito all'adeguamento alle disposizioni ministeriali in materia.

L'articolo 6 reca la clausola di neutralità finanziaria.

Si attesta che l'attuazione della presente legge, finalizzata all'introduzione di un nuovo requisito per il rilascio e/o mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto le disposizioni introdotte non prevedono l'incremento di spese pubbliche né l'assunzione di nuovi impegni economici da parte dell'amministrazione regionale.



Art. 1

(*Finalità*)

1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.

Art. 2

(Oggetto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 31, comma 7, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo, n. 33) nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano anziani e persone con disabilità la dotazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso costituisce requisito per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento nonché per il mantenimento dell'esercizio dell'attività da parte di quelle private autorizzate e di quelle accreditate.
2. L'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea e statale in materia di videosorveglianza e di protezione dei dati personali.
3. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca automatica dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.



Art. 3

(Attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le deliberazioni in materia di rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali alle disposizioni della presente legge.

Art. 4

(*Clausola valutativa*)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che informa:
 - a) sulle autorizzazioni e accreditamenti non rilasciati per mancanza del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, nonché sulle autorizzazioni e sugli accreditamenti revocati per il mancato adeguamento o mantenimento del medesimo requisito;
 - b) sulle condotte rilevate in danno degli anziani o delle persone con disabilità ospitati nelle strutture di cui alla presente legge.



Art. 5

(Disposizione finale)

1. La Giunta regionale, a seguito dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 31, comma 7, lettera d), del d.lgs. 29/2024, adegua le deliberazioni di cui all'articolo 3 ai criteri stabiliti dal medesimo decreto ministeriale. Nelle more dell'adeguamento, i criteri stabiliti dal decreto ministeriale prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni stabilite dalle medesime deliberazioni.



Art. 6

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.